



Regione Lombardia

DECRETO N. 5857

Del 11/07/2015

Identificativo Atto n. 1396

PRESIDENZA

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMI 2 QUATER E 2 QUINQUIES, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, COME MODIFICATA DALLA L.R. 8 LUGLIO 2015, N. 20.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI

VISTO l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha conferito alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la competenza in materia di riscossione, controllo, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativamente alla tassa automobilistica regionale;

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con la collaborazione del proprio partner tecnologico, Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA), ha dato avvio ad un nuovo sistema gestionale della tassa automobilistica, integrato nel "Sistema Tributario Regionale" cosiddetto Si.T.Re., come definito nella deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 4986 per la regolamentazione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della l.r. 10/2003;

DATO ATTO che l'art. 49, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 10/2003, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. 8 luglio 2015, n. 20, prevede che il pagamento della tassa automobilistica avvenga attraverso il sistema automatizzato di riscossione, mediante interrogazione in tempo reale dei dati dell'archivio e che i versamenti effettuati con tale modalità sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema stesso;

CONSIDERATO il prossimo avvio del sistema di riscossione coattiva mediante ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, attraverso il nuovo concessionario della riscossione, in via di selezione con procedura aperta, come previsto dalla DGR 31 ottobre 2014, n. X/2562;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di disporre di un archivio consolidato, con crediti registrati non risalenti nel tempo;

CONSIDERATA la necessità a tal fine di mettere a disposizione dei contribuenti una modalità semplificata e di facile fruizione per la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, comportante anche per Regione Lombardia significativi benefici in termini di risparmi gestionali e riduzione dei tempi di incasso dei crediti;

VISTO che, in base ai commi 2 quater e 2 quinquies, dell'art. 49 della l.r. 10/2003,



Regione Lombardia

introdotti dalla citata l.r. 20/2015:

- non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica relativi a periodi tributari la cui decorrenza sia compresa tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014;
- la regolarizzazione agevolata è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo, con esclusione di quelle per le quali siano in corso procedure esecutive mobiliari o immobiliari;
- il pagamento a titolo di regolarizzazione agevolata deve essere effettuato entro il 31 marzo 2016 per ciascuna posizione e per singola annualità;

TENUTO CONTO che la misura non si applica ai rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;

RITENUTO, quindi, necessario procedere alla sospensione dei ruoli coattivi fino alla data del 31 marzo 2016, al fine di evitare l'attivazione di nuove procedure di carattere cautelare ed esecutivo, da parte del concessionario della riscossione;

VISTO che l'art. 49, comma 2 sexies, della l.r. 10/2003, come modificato dalla l.r. 20/2015, demanda al Dirigente della UO Tutela delle Entrate Regionali la definizione delle modalità attuative della regolarizzazione agevolata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20/2015;

VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", la DGR 1° agosto 2014, n. 2249, con la quale è stata nominata la dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle Entrate regionali e il decreto del Segretario Generale 17 settembre 2014, n. 8548 relativo alle competenze della medesima Unità Organizzativa, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

D E C R E T A

1. di approvare l'Allegato "Modalità attuative della regolarizzazione agevolata, ai sensi dell'art. 49, commi 2 quater e 2 quinquies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sospendere i ruoli coattivi fino alla data del 31 marzo 2016, al fine di evitare l'attivazione di nuove procedure di carattere cautelare ed esecutivo, da parte del concessionario della riscossione;



Regione Lombardia

3. di informare i cittadini delle disposizioni contenute nel presente decreto attraverso il Portale dei Tributi, www.tributi.regione.lombardia.it, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003;
4. di informare altresì gli operatori professionali del settore, mediante il sistema informativo per la riscossione della tassa automobilistica, nonché attraverso altri idonei mezzi di informazione;
5. di procedere alla pubblicazione del presente decreto nel B.U.R.L.

La Dirigente

Maria Arcangela Carbone

Modalità attuative della regolarizzazione agevolata, ai sensi dell'art. 49, commi 2 quater e 2 quinquies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20

Premessa

In conseguenza di quanto disposto dall'art. 49, commi 2 quater e 2 quinquies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20, ove si prevede che non si proceda con l'applicazione delle sanzioni, degli interessi e delle spese per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica, i contribuenti interessati possono regolarizzare entro il 31 marzo 2016 le posizioni debitorie relative ai veicoli, tramite il pagamento degli importi corrispondenti alla sola tassa a suo tempo dovuta.

Ambito di applicazione

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell'art. 49, commi 2 quater e 2 quinquies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. 8 luglio 2015, n. 20, l'agevolazione riguarda:

- le posizioni irregolari per le quali non si sia provveduto al pagamento della cartella esattoriale coattiva regolarmente notificata;
- le posizioni che evidenzino irregolarità nei pagamenti, per i periodi d'imposta dal 2010 al 2014, anche in presenza di rilievi già emessi.

Nel caso di regolarizzazione di periodi tributari iscritti al ruolo coattivo, Regione Lombardia comunicherà all'Agente della riscossione lo sgravio del ruolo.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2014;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

E' possibile, invece, fruire del pagamento agevolato in presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA. In questi casi, a seguito della regolarizzazione, Regione Lombardia procede allo sgravio del ruolo coattivo e, di conseguenza, l'Agente della riscossione dispone la revoca d'ufficio del provvedimento cautelare dandone comunicazione al PRA, se la cartella non contiene altre posizioni debitorie ancora attive.

Nel caso di ruoli coattivi iscritti per ritardato pagamento, unicamente a titolo di sanzioni, interessi e spese, Regione Lombardia procede d'ufficio allo sgravio totale dei ruoli stessi. Analogamente è disposto lo sgravio delle posizioni per le quali non sussiste un debito residuo a titolo di tassa automobilistica.

Sospensione dei ruoli coattivi

Per tutta la durata della campagna agevolativa, che ha termine il 31 marzo 2016, è disposta la sospensione massiva dei ruoli coattivi, al fine di evitare l'attivazione di provvedimenti cautelari e, in presenza di procedure già in essere, il passaggio ad azioni esecutive.

Restano esclusi dalla sospensione i ruoli relativi a cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma, siano già state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliare o immobiliare.

Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

E' possibile effettuare i pagamenti ai fini della regolarizzazione agevolata fino al 31 marzo 2016.

Dopo questa data, a tutte le posizioni non regolarizzate saranno nuovamente applicate le sanzioni, gli interessi e le spese, secondo le previsioni ordinarie di legge.

Modalità di regolarizzazione e di pagamento

Per aderire alla regolarizzazione agevolata non è necessario presentare istanza. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica determina l'automatica regolarizzazione della posizione tributaria relativa al veicolo e all'annualità di riferimento.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite i sistemi di riscossione di Regione Lombardia.

La ricevuta del pagamento eseguito attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

In caso di pagamento riferito a cartella esattoriale, gli uffici provvedono ad inviare ai contribuenti la comunicazione di avvenuto sgravio.

Sulla base dell'anno di decorrenza dei periodi tributari, i pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- anni **dal 1999 al 2009**
Presso studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI convenzionati con Regione Lombardia operanti nel territorio lombardo; gli operatori accedono alle procedure di riscossione tramite il codice fiscale del contribuente, comprese le posizioni per le quali non si sia provveduto al pagamento della cartella esattoriale coattiva regolarmente notificata, ai sensi del comma 2 quinquies, dell'art. 49 della l.r. 10/2003, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. 20/2015;
- anni **dal 2010 al 2014**
Presso tutti i punti ordinari di riscossione, per le posizioni irregolari ai sensi del comma 2 quater, dell'art. 49 della l.r. 10/2003, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. 20/2015.

In tutti i casi, il calcolo del dovuto, relativo alla sola tassa, è proposto automaticamente dal sistema, ai sensi dell'art. 49, comma 2 ter, della l.r. 10/2003.

Per i soggetti titolari di specifica Convenzione con Regione Lombardia, i versamenti per le annualità dal 2010 al 2014 possono essere eseguiti con modalità cumulativa tramite il sistema di riscossione regionale.

Rateizzazioni in corso e rapporti tributari non ancora esauriti

In caso di rateizzazioni già concesse e ancora in corso, si procede come segue:

- se l'importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) copre quanto dovuto a titolo di tassa, la posizione è considerata già regolarizzata; per la differenza non si fa luogo al rimborso (ex art. 49, comma 2 septies, l.r. 10/2003);
- se, viceversa, l'importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) non copre quanto dovuto a titolo di tassa, è necessario versare il saldo in unica soluzione entro il 31 marzo 2016.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili, ai sensi dell'art. 49, comma 2 quater, l.r. 10/2003.

Quanto ai rapporti tributari non ancora esauriti perché pendenti in giudizio, è possibile accedere al beneficio della regolarizzazione agevolata con conseguenti effetti nell'ambito processuale.

Rimborsi

Non si fa luogo al rimborso degli importi corrisposti prima dell'entrata in vigore della l.r. 8 luglio 2015, n. 20, a titolo di sanzioni, interessi e spese.

A partire dalla data di approvazione della suddetta legge, il sistema non consente il pagamento di sanzioni, interessi e spese per i periodi tributari precedenti al 2015.

Per eventuali pagamenti eseguiti al di fuori del sistema regionale (ad es. contribuenti momentaneamente all'estero), nel periodo di vigenza dell'agevolazione, saranno restituiti, su istanza di parte, gli importi versati in eccedenza rispetto al valore della tassa.

Informazione e Assistenza

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste presso i seguenti punti di contatto:

- call center regionale
 - numero verde 800151121
 - casella di posta elettronica: **prontobollo@regione.lombardia.it**
- sportelli delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia
- sportelli delle Unità Territoriali ACI (ex Uffici Provinciali)

- studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI convenzionati con Regione Lombardia.

Documentazione

Eventuale documentazione a discarico, per posizioni ritenute regolari dal contribuente, può essere presentata tramite:

- sportelli delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia
- sportelli delle Unità Territoriali ACI (ex Uffici Provinciali)

o inviata alla casella di posta elettronica: **bolloauto@regione.lombardia.it**